

Tali famiglie risultano essere presenti, molto spesso, anche contemporaneamente lasciando perciò trasparire l'esistenza di un forte legame tra loro, e che agendo di concerto, turbano e/o «pilotano» l'esito delle gare alle quali partecipano.

A tali famiglie risultano poi essere legati...altri imprenditori edili i quali concorrono alle medesime gare d'appalto dei De Francisci e dei Bruccoleri. Imprenditori che sovente partecipano alle stesse gare e per i quali vengono istruite le richieste di partecipazione alle gare, visto che evidentemente un unico soggetto acquista per loro le fidejussioni»¹⁶⁵.

Si ritiene che i riscontri di indagine riferiti ad un non remoto passato possano costituire un positivo punto di partenza per successivi approfondimenti, pur rilevando che – attesa la mole documentale del lavoro della polizia giudiziaria procedente, la precisione dei riscontri e il costo sostenuto in termini di prolungato impiego di risorse umane/tecniche e anche di consulenze – appare abbastanza difficile comprendere i motivi che hanno condotto ad un'archiviazione tanto più che – atteso l'espletamento di atti di perquisizione su taluni indagati e di numerose assunzione testimoniali – si è concretizzata una chiara *discovery* della trama investigativa che sicuramente ha giovato a suscitare futuri e più puntuali atti di mimetismo criminale.

La DDA di Firenze, richiesta di fornire la documentazione dell'indagine, ha esibito gli atti e il *database* riassuntivo della polizia giudiziaria confermando che il procedimento ha subito una richiesta di archiviazione in data 1.07.2004 con atto 3364/99. Il PM dava atto di aver proceduto in ordine ai reati di promozione, costituzione e partecipazione di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 in quanto commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

Venivano evidenziati sufficienti indizi di reità nella partecipazione a gare di appalto nel Comune di Empoli da parte di aziende legate a Bracco Santo di Gangi (PA) attraverso la presentazione di fidejussioni false e con anomali ribassi. Nelle perquisizioni sono stati rinvenuti timbri falsi del Comune di Gangi, del sindaco e della Polizia di Stato. Un'analisi della documentazione sequestrata evidenziava collegamenti tra le imprese che hanno partecipato anche ad altri appalti in Toscana e i rilevamenti statistici presso l'Osservatorio Regionale Appalti Concessioni e Opere Pubbliche della Regione Toscana consentivano di acclarare che nell'anno 1995 non si avevano aggiudicazioni nei confronti di aziende siciliane mentre dal 1996 tali aggiudicazioni erano in costante crescita con ribassi anomali: tali circostanze permettevano di affermare la «*sussistenza di indizi, sia pure semplici, circa un «interessamento» di Cosa Nostra agli appalti in Toscana*».

¹⁶⁵ Procedimento penale n. 3364/99 R.G. mod. 21 – DDA Informativa del 27 marzo 2001.

Venivano analizzate 300 gare di appalto di cui 34 vinte da aziende siciliane e «risultano coinvolte 256 imprese, molte delle quali collegate tra loro» che avevano messe in essere le condotte di turbativa d'asta in precedenza descritte nel dettaglio.

«Particolare attenzione è stata dedicata alle imprese facenti capo alla famiglia Virga insediatesi in Montelupo, Lastra a Signa, Empoli, ed alla famiglia Madonia insediatesi a Montespertoli».

Concludeva il PM di Firenze:

«...l'attività investigativa espletata ha confermato il quadro indiziario iniziale, anzi ampliandolo...ma non ha consentito di connotare gli indizi acquisiti in termini di gravità, talché gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

In attesa di conoscere il relativo provvedimento del giudice che non si è ancora espresso, la Commissione dimostra inquietudine nel leggere nelle annotazioni di polizia frasi del tipo «...la famiglia Virga ha allacciato una rete di rapporti sospetti con dipendenti di Enti Pubblici», affermazioni cui seguono precisi riscontri nelle intercettazioni di comunicazioni significative con dipendenti comunali e dell'ANAS.

Peraltro, nell'indagine «Turn over», erano anche emersi tentativi – risalenti ai primi mesi del 2001 – da parte di taluni mediatori di far ristabilire i contatti tra Carmelo e Vincenzo Virga con Giuseppe e Salvatore Riina a seguito dei contrasti emersi tra le due famiglie con la vincita dei Virga dell'appalto per i lavori al Porto di Palermo. Tale appalto sarebbe stato conseguito dai Virga in associazione con tale Mario Fecarotta – indicato da Angelo Siino quale «vicino» a Bernardo Provenzano – che sarebbe attenzionato anche per sospette infiltrazioni mafiose nell'aggiudicazione dei lavori per il porto di Livorno e l'abitato di Follonica. Tali attriti potrebbero fornire una chiave di lettura dell'attentato che subì Carmelo Virga e di una serie di avvertimenti mafiosi avvenuti ai danni di cantieri in Sicilia e denunciati alla Polizia di Stato di Partinico (PA); di tali vicende esiste traccia anche nelle intercettazioni esperite nel quadro investigativo di «Turn over»¹⁶⁶.

Tanto premesso – anche in ragione delle citate investigazioni del ROS Carabinieri – la Commissione dovrà verificare lo stato dell'infiltrazione nei lavori pubblici in Toscana e mettere in luce quanto sia stato fatto per sradicare le connivenze con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione locale in un'area che sembrava apparire sostanzialmente «anecogena» rispetto alle problematiche mafiose che sono salite alla ribalta in altre regioni non tradizionalmente affette dal crimine organizzato.

Tale compito è ineludibile in quanto le attività imprenditoriali sospette rilevate nell'indagine «Turn over» sembrano continuare nel tempo con il mero cambio di facciata nelle strutture societarie che consenta di superare soglie di controllo formali evidentemente ancora colpevolmente basse.

¹⁶⁶ Vedasi nota della Squadra Mobile di Firenze n. 500/99 S.C.O. del 7 marzo 2001.

Un caso paradigmatico nel contesto siciliano appare essere l'impresa Milioti costruzioni s.r.l., corrente in Favara in viale Aldo Moro 22. La visura storica della prefata società indica che sino al 10.05.2000 aveva rivestito la carica di amministratore unico tale Milioti Giovanni con significativi precedenti per associazione mafiosa e per essere stato denunciato nell'ambito di «Turn over».

Nell'attuale quadro societario sono presenti:

- l'amministratore unico Leonardo Zambito – denunciato nell'ambito dell'operazione «Turn over»;
- il responsabile tecnico Angelo Parla tratto in arresto nell'operazione «Alta mafia».

L'impresa ha ricevuto due certificazioni SOA¹⁶⁷ – rispettivamente la 508/52/01 in data 05/12/2003 e la 370 /52/01 in data 09/05/2003 – dalla società di Attestazione «SOA gest»¹⁶⁸. Nel certificato di attestazione Giovanni Milioti compare come direttore tecnico pur non essendo più tale nel quadro societario depositato presso la Camera di Commercio: se vi fossero dubbi sul ruolo attivo di Milioti nell'impresa – almeno sino al 2003 – questa certificazione è atta a chiarificare il quadro informativo.

La Milioti Costruzioni ha ricevuto nel 2001 un appalto dal Comune di Butera per lavori di realizzazione di fognature in c/da Spinello ed in alcune vie interne per un valore di 347.575,49; nel 2002 ha conseguito dall'Ente Acquedotti Siciliani un appalto per lavori di manutenzione straordinaria per un valore di 1.924.504,33 euro; in ATI con la società Bruccoleri Massimiliano ha conseguito nel 2001 dal Comune di Caltabellotta un appalto per il consolidamento del costone a monte della panoramica San Pellegrino per un valore di 1.034.458,32 euro. Milioti risulta rivestire numerose cariche sociali (in maggioranza come liquidatore) in molteplici società; in due casi nelle società partecipate dal Milioti sono presenti soggetti i quali a loro volta ricoprono incarichi in imprese che si aggiudicano appalti pubblici. In un altro caso un socio di Milioti – con pregiudizi di polizia molto datati nel tempo – è omonimo e possiede il medesimo indirizzo di residenza di un imprenditore che si aggiudica diversi appalti pubblici. In sostanza il complesso *network* imprenditoriale di Milioti meriterebbe un approfondimento investigativo assai penetrante; si ritiene anche opportuno significare come esista una sorta di chiara saldatura tra gli esiti investigativi dell'indagine «Turn over» e i riscontri delle operazioni successive quali «Alta mafia» a dimostrazione di un modello operativo di inquinamento degli appalti che sembra costante nel tempo.

¹⁶⁷ Tratto da: <http://casellario.avlp.it/Soa/Soa3.nsf/IndexWeb?OpenFrameSet&Frame=Body&Src=%2FSoa%2FSoa3.nsf%2FQualificazione%3FOpenPage%26AutoFramed>.

¹⁶⁸ Questa SOA agisce con autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 52 del 23.03.2001. La struttura è operante in Viale delle Medaglie d'Oro, 193 – 00136 ROMA e tale circostanza evidenzia come un'impresa siciliana preferisca farsi attestare in una regione diversa da quella in cui abitualmente opera.

Per quanto attiene le relazioni specifiche con la criminalità organizzata soccorrono anche – oltre a quanto citato – in due distinti casi gli esiti di controlli di polizia disponibili, che evidenziano:

- il contatto di un imprenditore con un soggetto criminale correlato con il noto latitante Giuseppe Falsone¹⁶⁹ ;
- il ripetuto contatto di altro imprenditore con un soggetto condannato per associazione mafiosa e sottoposto al regime di sorveglianza speciale.

Anche questi ancora evanescenti riscontri, opportunamente validati, possono costituire base di successive e più penetranti riflessioni operative.

In sostanza si viene delineando un quadro di insieme che fa risaltare un terreno di soggiacente illegalità da parte di numerosi imprenditori che si sono atteggiati in passato in violazione delle norme penali sulla libertà degli incanti, anche strutturando relazioni associative a delinquere che andavano ad agire sull'intero territorio nazionale. Tali soggetti – nonostante le denunce a carico – continuano a gestire appalti pubblici.

Si possiede dunque l'evidenza investigativa – che è diversa da quella processuale – in ordine alla creazione di cartelli imprenditoriali illegali in ipotesi correlabili storicamente anche agli interessi mafiosi delle famiglie Virga e Madonna.

In un caso si assiste alla presenza di soggetti rivelatisi mafiosi in un'impresa che ha conseguito appalti nell'ultimo triennio; tali personaggi sono poi ascrivibili ad un complesso ed elusivo *network* di realtà aziendali che merita di essere ancora compiutamente investigato.

Tenendo presente la storia dell'evoluzione dei meccanismi dell'infiltrazione nell'economia legale di Cosa Nostra¹⁷⁰ che si sovrappose agli esistenti cartelli imprenditoriali illegali per dare vita ad un pericoloso sistema imprenditorial/mafioso, si può concludere che la situazione del campione studiato dimostra – sulla base dei fatti noti – almeno un *humus* chiaramente mafioso, rendendo ancora più necessari radicali interventi di natura preventiva tali da stroncare ogni possibile evoluzione verso l'innesto generalizzato del crimine organizzato in un tessuto connettivo potenzialmente recettivo.

2.6 Conclusioni

L'analisi effettuata sui meri profili aziendali consente di giudicare fisiologica l'elevata percentuale di imprese operanti genericamente nell'edilizia in Favara ma lascia trasparire anche taluni punti di attenzione sulla esistente discrasia tra la consistenza a livello documentale di talune realtà aziendali e gli appalti conseguiti.

¹⁶⁹ La caratura criminale del Falsone è chiaramente delineata nel paragrafo sui latitanti agrigentini della Relazione della DDA già citata.

¹⁷⁰ Si rimanda alla Relazione della Commissione per l'anno 2003 dove tali dinamiche evolutive del contesto criminale sono state ampiamente elucubrate.

Si ritiene che si debba seriamente circoscrivere il contesto dei passi successivi da praticarsi, nel senso di una robusta «potatura» delle entità imprenditoriali in gioco residuando un insieme più limitato e degno di severo approfondimento investigativo.

Si tratta poi – anche a fronte di citati segnali documentali non trascurabili – di ricostruire la storia dei singoli appalti per evidenziare od escludere la presenza di cordate imprenditoriali o, peggio, di cordate imprenditorial/mafiose tramite una completa ricognizione documentale presso le Stazioni Appaltanti e presso gli istituti finanziari che si occupano di fidejussioni senza limitare l'indagine al solo territorio siciliano, essendo che la delocalizzazione degli interventi può anche essere letta come strumento mimetico.

Vi è da sottolineare che l'analisi delle banche dati di polizia depone per un non soddisfacente aggiornamento degli archivi concernenti gli appalti conseguiti dalle imprese; l'attività di costante alimentazione informatica di tali informazioni sicuramente è onerosa ma appare indispensabile per le incombenze di natura ricognitiva degli investigatori e degli stessi Uffici Antimafia prefettizi rendendo immediatamente fruibile l'aspetto criminologico dei soggetti e la storia delle loro attività imprenditoriali.

Infatti, il Prefetto di Agrigento nella sua relazione descrive esattamente la tecnica di infiltrazione mafiosa negli appalti ma conclude che per il monitoraggio «...si tratterebbe di mobilitare risorse che in definitiva non sono disponibili»: questa *diminutio* operativa non è accettabile e deve essere risolta innanzitutto stabilendo le priorità di analisi sugli appalti di maggiore interesse e appetiti e/o conseguiti da imprese degne di attenzione in virtù dei passati comportamenti illeciti dei loro responsabili o di altri riscontri a disposizione degli inquirenti.

Probabilmente si tratta anche di assumere diverse metodologie organizzative e strumentali nella gestione delle pur limitate risorse umane e nell'impostazione del lavoro di analisi preventiva e di successivo controllo degli appalti in modo tale da acquisire uno scenario più referenziato sulle relazioni aziendali e sui soggetti da esse interessati, superando le difficoltà di accesso informativo con la stesura di opportuni protocolli di intesa con le Stazioni Appaltanti in attesa di un riordino normativo che renda più penetrante l'azione dei Prefetti.

Si ritiene che l'attività di controllo sugli appalti sia prodromica proprio ad un settore che il Prefetto di Agrigento valuta giustamente come fondamentale¹⁷¹ nel contrasto dello Stato alle cosche mafiose, vale a dire il controllo degli Enti Locali al fine di proporre lo scioglimento in caso di condizionamento o infiltrazione mafiosa. Risulta incomprensibile come si possa affrontare il contrasto al condizionamento mafioso della po-

¹⁷¹ Il Prefetto nella sua relazione scrive: «Ho, allora preferito focalizzare l'attenzione mia e del mio Ufficio su due settori che ritengo fondamentali nel contrasto dello Stato alle cosche mafiose. Intendo riferirmi alla confisca dei beni ed al controllo degli Enti Locali, al fine di proporre lo scioglimento in caso di condizionamento o infiltrazione mafiosa».

litica senza il monitoraggio completo degli appalti affidati dagli Enti Locali.

L'espressione massima dell'inquinamento mafioso negli Enti Locali si focalizza infatti nel controllo criminale sugli appalti pubblici, come bene evidenziato dalla citata operazione «Alta mafia», alla quale è seguita l'attivazione della procedura di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Canicattì, poi perfezionatasi con il provvedimento di scioglimento per 18 mesi ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo n. 267 del 2000.

La Commissione concorda pienamente con quanto esplicitato dalla DDA di Agrigento¹⁷² pur significando che non si tratta di auspicare nuovi processi operativi ma di dare concretezza alle norme vigenti:

«Di contro non può non rilevarsi come le indagini ed i singoli processi non consentano che a lungo andare e quindi a distanza dal realizzarsi delle mutazioni del fenomeno di stilare statistiche aderenti all'effettiva realtà dei fatti. Questo stato di cose comporta un ritardo nella conoscenza dell'evoluzione del fenomeno perché consente una ricostruzione completa quando i fatti si sono già verificati. In questo contesto..dovrebbero soccorrere altri strumenti che ...non possono inizialmente essere affidati alla DDA...sarebbe auspicabile un potenziamento dei controlli a valle cioè nei cantieri attraverso attività poste in essere dagli organi preposti quali Uffici del lavoro o Uffici della G.d.F.; la verifica dei libri e delle scritture contabili..potrebbe consentire di accertare la presenza di fatturazioni sospette, così come l'assunzione di mano d'opera occasionale o la presenza di mezzi a nolo estranei alla ditta appaltatrice..potrebbe costituire indice di intromissione della criminalità organizzata nella materiale gestione di quel determinato appalto. Altro elemento utile è quello di adottare tecniche di controllo presso gli Istituti bancari e previdenziali; si tratta di misure che permetterebbero di contrastare efficacemente le forme di arricchimento illecito delle imprese legate ad ambienti di criminalità organizzata ed alle quali poi potrebbe seguire l'intervento della D.D.A.».

L'attuale quadro normativo, come ampiamente commentato in altra parte di questa Relazione, ha finalmente fatto transitare dalla potenza all'atto questo tipo di metodologie preventive, strutturando una Rete di Monitoraggio¹⁷³ sugli appalti pubblici e puntualizzando specifiche responsabilità operative centrali e periferiche in un'ottica di elevata integrazione delle risorse e di ampia circolarità informativa.

Sotto il profilo strumentale – così come meglio riportato in altra parte di questa relazione – sono in corso sui fondi PON progetti di specifico potenziamento informatico degli UTG e dell'intera Rete di Monitoraggio nell'ottica di una sinergia informativa totale. Le procedure informatiche per consolidare le informazioni sui controlli dei cantieri nel database di analisi residente nell'Osservatorio Centrale presso la DIA sono ormai ope-

¹⁷² Nella citata Relazione.

¹⁷³ Della quale fa parte anche la Procura Nazionale Antimafia.

relative da tempo essendo stata completata anche la formazione del personale degli UTG per lo specifico incarico¹⁷⁴ pur significando la restrizione di tali attività alle c.d. «grandi opere».

Il contesto umbratile di molte aziende favaresi costituisce dunque un buon modello per la riflessione operativa sulla necessità di estendere a tutti i pubblici appalti lo schema sperimentato per le opere contenute nella citata Legge Obiettivo.

Si tratta adesso di dare impulso fattivo e pratico agli schemi di controllo che l'attuale Governo, sulla base della riflessione unanime della Commissione, ha inteso realizzare sotto il profilo normativo ed organizzativo dopo anni di colpevole latenza nei quali la politica ha completamente sottovalutato il problema dell'inquinamento mafioso degli appalti.

La Commissione confida che le Forze di Polizia e specialmente la DIA¹⁷⁵ di Agrigento possano pianificare un più puntuale quadro di attività ricognitive sulle aziende attenzionate, attivando anche verifiche sui cantieri dove le imprese operano.

Tenendo presente i dinamismi delle aziende favaresi sull'intero territorio nazionale, l'azione investigativa dovrà tenere conto di attivare un adeguato interscambio informativo con l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici onde reperire un quadro aggiornato degli appalti conseguiti.

La necessità di studiare il problema suscitato in merito alle imprese di Favara nel territorio ha consentito di raccogliere una mole notevole di informazioni sugli appalti siciliani, che nella successiva analisi hanno dimostrato talune interessanti peculiarità che sarebbe però difficile rappresentare esaustivamente in questa sede.

Una visione grafica di insieme del sistema associativo globale degli appalti in Sicilia nel settore delle costruzioni offre morfologicamente un aspetto illuminante.

La relativa carta di associazione lascia chiaramente intendere che esiste una pletera di Stazioni Appaltanti che fanno operare singole aziende locali ma anche che emerge un *cluster*¹⁷⁶ fortissimamente integrato di Stazioni Appaltanti e di Imprese che mostrano una elevata interdipendenza reciproca.

In sostanza, la maggioranza degli appalti è rivolta ad un insieme non eccessivo di aziende, sulle quali deve essere espletata la massima vigilanza poiché costituiscono il cuore dell'economia nel settore delle opere pubbliche.

Si tratta di circa 1450 aziende e 376 stazioni appaltanti, che, opportunamente ripartite tra i diversi organismi territoriali che si occupano di

¹⁷⁴ Ivi compreso anche l'UTG di Agrigento.

¹⁷⁵ Tale organismo è dotato di puntuali strumenti informatici per l'analisi delle informazioni e dispone di una avanzata metodologia operativa sul contrasto alle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti e all'accumulazione di patrimoni illeciti derivanti da reati di crimine organizzato. Queste attività costituiscono gli obiettivi principali affidati dal Ministro dell'Interno alla DIA nelle vigenti pianificazioni strategiche.

¹⁷⁶ Un raggruppamento di entità che possiede un elevato grado di relazioni che nel caso di specie sono costituite dagli appalti.

sicurezza *lato sensu* degli appalti – a mente di un'unica integrazione informativa dei riscontri e di un'unità di analisi dedicata e centralizzata – potrebbero costituire l'oggetto di un monitoraggio globale sicuramente capace di fare stato della situazione dei lavori pubblici in Sicilia e di pianificare i necessari interventi risolutivi delle discrasie evidenziate nella ricognizione della Commissione.

3. RICICLAGGIO ED ECONOMIA

Negli ultimi anni è apparsa sempre più chiara la necessità che il contrasto alla criminalità ed in particolar modo alla criminalità organizzata di tipo mafioso sia caratterizzato dalla centralità dell'azione condotta sul versante economico-finanziario.

Tale esigenza richiede l'adozione di politiche di prevenzione e di repressione innovative per ciò che riguarda la normativa, la prassi e le professionalità giudiziarie ed investigative.

Non c'è rapporto di organismo internazionale o nazionale, né sede accademica o dottrina ove non venga riconosciuto che le organizzazioni criminali traggono linfa vitale dalle stesse conquiste di libertà (ad esempio le libertà di movimento di persone, merci o capitali) che caratterizzano i processi di integrazione dei sistemi democratici avvenuti a partire dall'ultimo dopoguerra o dalle stesse conquiste della tecnologia (ed *internet* è solo l'esempio più banale); in una parola, da tutto ciò che nel linguaggio comune viene ricompreso nel termine «globalizzazione»¹⁷⁷.

Parimenti, non v'è sede ove non si riconosca che per difendere queste libertà bisogna difendersi dal crescente pericolo rappresentato dai capitali di matrice criminale che si insinuano nei circuiti economici sui quali si regge la quotidianità degli onesti cittadini¹⁷⁸.

Il problema del riciclaggio e, più in generale, dell'inquinamento del sistema finanziario ad opera di capitali di origine illecita si è ovviamente imposto all'attenzione delle autorità italiane e comunitarie all'inizio degli anni Novanta, giungendo a costituire uno dei temi più ricorrenti tanto

¹⁷⁷ Lo stesso Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi A. Annan, ha osservato: «*Gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l'espansione transnazionale della società civile, forniscono l'infrastruttura per l'espansione di una rete globale di "società incivile" – criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi*». Questa constatazione è stata posta alla base dell'impegno al contrasto del crimine transnazionale, preso dai Paesi membri delle Nazioni Unite e successivamente confluì nella Convenzione aperta alla firma a Palermo nel dicembre 2000.

¹⁷⁸ Nella risoluzione *Criminalità organizzata ed economia illegale*, adottata dal Consiglio superiore della magistratura il 24 luglio 2002 a seguito dei lavori della Commissione (X) del medesimo C.S.M., si legge che i pericoli derivanti dall'ingresso nel mercato legale dei proventi criminali dei grandi traffici illeciti vengono pienamente avvertiti dall'opinione pubblica, che coglie anche le insidie provenienti da fenomenologie proprie della cd. criminalità degli affari (frodi fiscali, abusi degli amministratori, *insider*, bancarotte, corruzione, etc.) anch'esse produttive di relevantissimi proventi bisognosi di essere «ripuliti» (in passato lungamente sottovalutate e relegate all'ambito della cd. *cifra oscura* della criminalità economica).

nelle sedi istituzionali quanto nelle sedi accademiche e dottrinarie nonché, ma forse in misura minore, nell'opinione pubblica.

A fronte di così unanime consapevolezza, bisogna purtroppo constatare che la maggior parte della popolazione mondiale rischia ancora che i sistemi economici, politici e finanziari dei rispettivi Paesi vengano compromessi dall'azione dei capitali illeciti, liberi tuttora di passare indisturbati da un Paese all'altro del globo in pochi istanti.

La questione del riciclaggio vede in primo piano il ruolo della criminalità organizzata che trae enormi profitti dalle proprie attività illecite, condotte attraverso vari Paesi del mondo ed in sinergia con omologhe organizzazioni di altri Paesi. Tali profitti sono destinati solo in parte ad alimentare il circuito criminale attraverso il finanziamento di ulteriori attività illecite (gli economisti ritengono, infatti, che la domanda di beni e servizi illeciti sia relativamente rigida), mentre una gran parte di essi ha bisogno di divenire legittimamente fruibile e, per ottenere ciò, ha bisogno di perdere ogni traccia della propria origine illecita.

In tale contesto si inserisce l'esigenza, quasi vitale per le organizzazioni criminali, del riciclaggio dei profitti illecitamente prodotti e del successivo impiego di essi nel circuito economico pulito.

Le modalità attraverso le quali le organizzazioni criminali sopperiscono a tale esigenza sono variegata ed in continua evoluzione, sì da richiedere un impegnativo sforzo comune tendente ad adeguare gli strumenti a tutela delle libertà fondamentali della democrazia.

Tali modalità traggono vantaggio, talvolta, dall'opera di qualificati professionisti ed intermediari, altre volte dalla collusione di ambienti della pubblica amministrazione o anche del mondo economico ed imprenditoriale. Qualunque sia la modalità concreta, l'obiettivo resta costante: sbiadire ogni sembianza di illegalità dei capitali di cui le organizzazioni medesime dispongono.

Il coinvolgimento di soggetti ed ambienti apparentemente estranei a quelli degli autori dei reati da cui i proventi illeciti derivano nonché il mimetismo accentuato dalla dimostrata vocazione economica e finanziaria delle organizzazioni criminali ha determinato la maturazione, sia nelle sedi internazionali (ONU, GAFI, UE) sia nel dibattito interno, della consapevolezza di dover affrontare il fenomeno del riciclaggio dei proventi criminali in relazione a tutte le più gravi manifestazioni, con il superamento della originaria delimitazione dell'ambito dei cd. reati presupposti.

Come si avrà modo di esporre analiticamente in seguito, è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativa recante «Interventi per la tutela del risparmio» che propone modifiche al codice penale con l'inserimento dell'art. 499-bis «*Nocumento al risparmio*» tra i delitti contro l'economia pubblica e con la modifica degli articoli 648-bis e 648-ter nella parte in cui è prevista la clausola di esclusione del reato nelle ipotesi di concorso nel reato presupposto. Il disegno di legge in questione rileva in questa sede oltre che per le norme a tutela del risparmio e degli investitori dettate al fine di assicurare la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori, anche per le modifiche

proposte ai citati articoli 648-*bis* e 648-*ter* intervenute a seguito del dibattito sull'opportunità di mantenere ancora esclusa la punibilità dell'autore del reato presupposto, esclusione scaturita – nel nostro ordinamento – dalla collocazione tradizionale dei delitti di riciclaggio tra i reati contro il patrimonio.

Gli ultimi avvenimenti della scena mondiale hanno, infine, evidenziato che anche le organizzazioni terroristiche si finanziano con i profitti di attività criminali e ne sfruttano la rete finanziaria e che, comunque, il riciclaggio dei proventi illeciti ed il finanziamento di attività delinquenziali presentano molti aspetti in comune.

La reazione a tutte queste forme di illecito comporta la necessità di un approccio unitario, attese le analogie delle condotte e delle minacce all'integrità dei mercati.

3.1 *Il riciclaggio dei capitali illeciti*

La rilevanza dell'aspetto economico e finanziario della criminalità ed i gravi rischi di contagio per l'economia appaiono evidenti già nella nozione codicistica del delitto di associazione di tipo mafioso quale enunciata dall'art. 416-*bis* c.p., laddove, tra le finalità tipiche dei sodalizi criminali in parola, è inserito lo scopo di «*acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche*».

A buona ragione, dunque, il riciclaggio – inteso nel senso più ampio di condotta idonea a far entrare nel circuito economico sano i proventi illeciti – va ritenuto snodo essenziale nell'approccio al tema della criminalità organizzata, poiché rappresenta il punto in cui la criminalità organizzata si articola col tessuto economico legale¹⁷⁹.

In quanto tale, il riciclaggio rappresenta anche uno dei momenti di «crisi» che l'associazione criminale attraversa lungo il percorso delittuoso che porta alla formazione di proventi illeciti e, soprattutto, alla loro fruizione (l'altro momento di «crisi» essendo, ovviamente, rappresentato dalla commissione del reato cosiddetto 'presupposto').

¹⁷⁹ Sulla base di studi ripresi anche dal Gafi (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), si ritiene che il processo del riciclaggio si articoli in tre fasi fondamentali:

– fase del collocamento (o *placement stage*), attraverso la quale il denaro proveniente direttamente dalle attività criminali viene tramutato in saldi attivi di rapporti intrattenuti con intermediari finanziari (cd. «moneta scritturale»);

– fase cd. *layering stage*, in cui avviene il camuffamento dell'origine e l'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, soprattutto attraverso ulteriori trasferimenti;

– fase dell'integrazione (*integration stage*) in cui avviene la completa integrazione del denaro proveniente da attività criminose nel circuito legale, cioè il vero e proprio riciclaggio, non essendo più possibile identificarne la matrice illecita.

Le tecniche seguite soprattutto nella fase dell'integrazione sono la più varie ed in continua evoluzione, grazie alle innumerevoli possibilità offerte dalla globalizzazione di cui, ovviamente, si avvantaggia anche la criminalità; in tal senso non sono infrequenti le operazioni di riciclaggio accertate che hanno articolato ognuna delle tre fasi in un Paese diverso, sovente iniziando la fase cd. *placement stage* in un centro *offshore*.

La fase del riciclaggio segna il momento in cui l'economia criminale emerge, divenendo così più facilmente visibile. Il contrasto ai fenomeni di riciclaggio deve assumersi ad obiettivo prioritario della politica criminale nazionale ed internazionale contro la criminalità organizzata.

Obiettivo difficile ma non eludibile per le stesse caratteristiche intrinseche del riciclaggio come forma di criminalità facilmente mimetizzabile, spesso confusa e sovrapposta ad attività del tutto lecite.

Inoltre, nella sua evoluzione, il fenomeno del riciclaggio si è arricchito di due ulteriori caratteristiche: una è la dimensione transnazionale, l'altra è l'estrema diversificazione di metodiche, favorite entrambe dallo sviluppo tecnologico.

Sotto l'aspetto della transnazionalità il riciclaggio è favorito dalla globalizzazione dei mercati e dell'economia che comporta maggiore libertà operativa anche per l'economia criminale.

Spesso, infatti, il reato-presupposto è transnazionale e non è un caso che la repressione del riciclaggio abbia preso spunto dalla necessità di contrastare il riciclaggio dei profitti derivanti dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con la Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

Ancora più spesso, è transnazionale il processo di *money laundering* o di *recycling* del profitto illecito.

Il secondo aspetto, quello della diversificazione favorita dall'evoluzione tecnologica, induce a prendere in considerazione altri centri di attività che possono diventare luogo di riciclaggio, oltre a quelli cosiddetti tradizionali costituiti da banche ed intermediari finanziari. La Direttiva 2001/97/CE si fa interprete di tale consapevolezza, prevedendo che gli Stati membri estendano la normativa antiriciclaggio anche ai liberi professionisti (la direttiva – recepita nel nostro ordinamento ed in corso di attuazione – prevede che i Paesi UE estendano gli obblighi di identificazione della clientela a molti altri soggetti – revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai, altri liberi professionisti legali, commercianti di oggetti di elevato valore, case da gioco).

L'innovazione tecnologica, inoltre, consente alla criminalità di fruire di tutte le opportunità offerte dalla cosiddetta *net economy*; quando si parla, infatti, di banca 'on line' o di commercio 'on line' oppure ancora di moneta elettronica o di carte prepagate si mostra in tutta la sua difficile attuabilità il principio su cui si fondano gli attuali sistemi antiriciclaggio riferiti agli intermediari finanziari: il principio cosiddetto dello *know your customer*, cioè della conoscenza diretta del cliente e della sua operatività finanziaria.

Le affermazioni unanimemente condivise, riguardanti i rischi per l'economia che derivano dal riciclaggio dei capitali illeciti, hanno portato alla produzione di molteplici fonti normative articolate sui vari piani internazionale, comunitario e nazionale.

Gli interventi normativi effettuati a livello internazionale e comunitario in materia di riciclaggio prendono le mosse, come anticipato, dalla *Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze*

*psicotrope*¹⁸⁰ adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, primo atto attraverso il quale la comunità internazionale si impegnò nella repressione penale del riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di droga, sollecitando gli Stati membri a conferire rilevanza penale ad una serie di condotte come la conversione o il trasferimento di beni provenienti dal traffico di stupefacenti o la dissimulazione della loro natura illecita.

Allo stesso periodo risale la *Dichiarazione dei principi del Comitato di Basilea*¹⁸¹ adottata il 12 dicembre 1988 con la quale furono fissati, tra gli altri, i principi di identificazione della clientela e di collaborazione con le Autorità, giudiziarie e di polizia, nel rispetto delle norme sulla riservatezza della clientela.

Intervennero, poi, sul piano preventivo e sul piano repressivo le *40 raccomandazioni del GAFI*, uno degli organismi più autorevoli in materia¹⁸²: nell'aprile del 1990, il GAFI stilò il primo rapporto contenente le 40 Raccomandazioni per il contrasto al riciclaggio.

Le Raccomandazioni furono soggette a revisione per la prima volta nel 1996 al fine di adeguarle all'evoluzione del fenomeno ed anticipare possibili futuri trattati. Nel 2001, a seguito dei tragici accadimenti di New York dell'11 settembre, il GAFI ha emanato le 8 Raccomandazioni Speciali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nel 2003, infine, il GAFI ha proceduto ad una completa rivisitazione e riedizione delle 40 Raccomandazioni.

Ancora sul piano internazionale, la *Convenzione ONU contro i crimini transnazionali*¹⁸³ firmata a Palermo nel dicembre 2000 ha nuovamente posto in rilievo l'importanza del problema del riciclaggio nel contrasto alla criminalità organizzata; in particolare, l'art 6, lettera a), solle-

¹⁸⁰ Ratificata dall'Italia con legge n. 328 del 1990, punti essenziali della Convenzione concernono la confisca dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti e la concessione dell'extradizione per i casi di riciclaggio dei relativi flussi finanziari.

¹⁸¹ Fu emanata dal *Comitato per la regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza*, Organismo formato dai rappresentanti delle Istituzioni di vigilanza bancaria degli 11 Paesi più industrializzati del mondo, con il fine di individuare le regole di comportamento cui avrebbero dovuto conformarsi le istituzioni bancarie di ciascun Paese per prevenire l'utilizzazione del sistema creditizio per scopi di riciclaggio.

¹⁸² Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) fu costituito in occasione del summit dei G7 di Parigi nel 1989 tra i Paesi appartenenti, appunto, ai G7, la Commissione europea ed altri otto Paesi, con il compito di procedere all'esame delle tecniche e dell'evoluzione del riciclaggio nonché delle azioni che già erano state intraprese a livello nazionale ed internazionale. Durante il 1991 ed il 1992 il GAFI si è allargato alla partecipazione di altri Paesi, passando da 16 a 28 membri. Attualmente è composto da 29 Paesi membri.

Agli esperti nazionali precedentemente tratti solo dalle Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi, furono in seguito affiancati consulenti legali ed investigativi; anche la delegazione italiana riflette tale composizione poiché ne fanno parte, oltre a rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche quelli del Ministero della Giustizia e dell'Interno (mediante la D.I.A.), della Guardia di Finanza, della Banca d'Italia e dell'UIC.

¹⁸³ La Convenzione è stata definita il primo strumento giuridico mondiale per la lotta alla criminalità organizzata che, valicando i confini dei singoli Paesi, assume la forma di multinazionale dell'illegalità.

cita ogni Stato contraente ad adottare le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato alle seguenti condotte:

I. conversione o trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono provento di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare persone coinvolte nella commissione del reato ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;

II. occultamento o dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato.

Condotte, in verità, già tipizzate e penalmente sanzionate nell'ordinamento italiano, benché la ratifica della Convenzione di Palermo possa costituire occasione propizia per introdurre modifiche al sistema al fine di rendere lo stesso più efficace ed efficiente.

Il contesto europeo vede in primo piano la *Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990.

La Convenzione ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di criminalizzare il riciclaggio proveniente da tutti i delitti non colposi nonché il sequestro e la confisca dei proventi illeciti. Costituisce per l'Italia fonte ispiratrice della legge n. 328 del 1993 con cui è stato riformulato l'art. 648-bis c.p.

Inoltre, trova rilievo la *direttiva 91/308/CE* che ha dato una spinta decisiva all'armonizzazione degli ordinamenti comunitari portando in Italia all'emanazione del d.l. 143/1991 convertito in legge n. 197 del 1991.

Più di recente è intervenuta la seconda *direttiva «antiriciclaggio» n. 2001/97/CE* del dicembre 2001, con la quale si è inteso allargare la platea degli operatori obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette anche ad altre categorie di professionisti. Le categorie interessate sono quelle di notai, avvocati, revisori contabili nonché «contabili esterni e consulenti tributari» che, per la normativa italiana, vanno identificati con gli iscritti negli Albi di dottori commercialisti e ragionieri¹⁸⁴.

Come riportato più ampiamente nel seguito, con decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 56, pubblicato su G.U. n. 49 del 28.02.2004 si è data attuazione alla direttiva 2001/97/Ce¹⁸⁵.

A partire dal 1995 è stata costituita in ambito europeo un'organizzazione informale denominata *Egmont Group* di cui fanno parte alcune isti-

¹⁸⁴ Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo giunto all'esame del Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2004, il Dipartimento delle Politiche comunitarie non ha accolto la sollecitazione giunta dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato che avevano espresso perplessità circa la limitazione degli obblighi di identificazione e segnalazione ai soli iscritti agli Albi prospettando che tale scelta possa far sì che le operazioni sospette siano indirizzate verso gli altri professionisti esclusi dalla «rete antiriciclaggio».

¹⁸⁵ Nelle scorse settimane, inoltre, la Commissione europea ha inviato ai Paesi membri la proposta di una terza direttiva antiriciclaggio con disposizioni più restrittive.

tuzioni finanziarie antiriciclaggio operanti in ambito nazionale (per l'Italia partecipa l'UIC). Obiettivo dichiarato del Gruppo è la pianificazione di riunioni per promuovere il miglioramento dei dispositivi di contrasto attraverso scambi informativi, addestramento di personale e sviluppo delle comunicazioni tra le Unità di informazione finanziaria.

Inoltre, il Consiglio dell'UE ha adottato il 17.10.2000 la *Decisione 2000/642/GAI*, concernente le modalità di cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria degli Stati membri (ai sensi della legge n. 388 del 2000 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia è l'Ufficio Italiano dei Cambi).

Sotto la spinta della produzione normativa internazionale, l'ordinamento nazionale ha subito, come visto in premessa, continui mutamenti ed aggiornamenti, sì da divenire oggettivamente uno dei più avanzati nel mondo in materia di previsioni per il contrasto al riciclaggio.

La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio¹⁸⁶ si incentra nella legge n. 197 del 1991.

Per effetto di tale legge¹⁸⁷, come modificata ed integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, e dalla legge n. 388/2000, la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi (UIC) sono impegnati, anche in sede internazionale, nel contrasto al riciclaggio dei capitali attraverso il sistema bancario e finanziario. Hanno, inoltre, il compito di:

- analizzare sotto il profilo finanziario le operazioni sospette;
- effettuare studi ed analisi del fenomeno del riciclaggio ai fini della prevenzione;
- collaborare, per gli aspetti di competenza, con l'autorità giudiziaria per la repressione dei fatti illeciti.

In tale ambito, la Banca d'Italia emana per gli intermediari bancari e finanziari istruzioni che contengono le regole organizzative e procedurali in materia di antiriciclaggio nonché una casistica delle operazioni e dei comportamenti anomali da segnalare all'UIC¹⁸⁸.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 153/97, l'UIC ha assunto il ruolo di 'autorità amministrativa nazionale' competente a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette; la titolarità delle funzioni è stata ribadita dalla legge n. 388 del 2000 (cd. «Legge Finanziaria 2001»), che ha riconosciuto all'Ufficio Italiano dei cambi la qualifica di «Unità di informazione finanziaria» per l'Italia.

¹⁸⁶ Che, come visto, è stata emanata sotto i forti *input* normativi di livello internazionale rappresentati primariamente dalle Raccomandazioni adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito nel 1989, e dalla direttiva del Consiglio UE 91/308/CEE del 10 giugno 1991.

¹⁸⁷ In particolare, gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della legge 197/91.

¹⁸⁸ L'art. 3-bis, comma 4, della legge 197/1991 fa riferimento alle «*istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze*» volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare «*omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni*» sospette e nel predisporre «*procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici*».

Per una corretta contestualizzazione degli argomenti da trattare è utile un riferimento compiuto alla produzione normativa nazionale, articolata su varie forme di intervento susseguitesi nel tempo sulla spinta delle indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali, di cui si è dato in precedenza conto nonché sulla scia di noti e tragici fatti occorsi in Italia.

Le principali disposizioni della normativa italiana di riferimento del settore sono:

- articoli *648-bis e 64-ter* del Codice Penale vigente;
- *legge 19 marzo 1990 n. 55* recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», che ha consentito l'applicazione delle norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge n. 575/65, anche ai soggetti previsti dalla legge 1423/56;
- *legge 5 novembre 1990 n. 328*, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;
- *D.L. 3 maggio 1991 n. 143*, convertito con modificazioni in legge n. 197/1991 recante »*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*»;
- *D.L. n. 419/1991*, «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive»;
- *D.L. 8 giugno 1992 n. 306*, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356, «*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*» che ha introdotto la possibilità di operare sotto copertura in materia di riciclaggio (art. 12-*quater*) nonché ipotesi particolari di confisca (art 12-*sexies*);
- *legge n. 328/1993* di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato fatta a Strasburgo in data 8 novembre 1990; ha ampliato l'ambito dei reati presupposti del riciclaggio (prima tassativamente riferiti esclusivamente alle fattispecie di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina ed estorsione aggravata) a tutti i delitti non colposi;
- *D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385* – «Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» –, secondo cui l'attività di intermediazione finanziaria può essere svolta solo da soggetti iscritti in appositi elenchi tenuti dall'Ufficio italiano Cambi e dalla Banca d'Italia (artt. 106 e 107 del T.U.);
- *D.lgs. 26 maggio 1997 n. 153*, recante «*Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita*», che ha modificato la legge 197/1991 stabilendo, tra le altre cose, che gli intermediari finanziari inviino le segnalazioni di operazioni sospette all'U.I.C. (prima erano inviate al Questore) il quale, dopo analisi finanziaria delle stesse, provvede ad inviarle al Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed alla Direzione Investiga-

tiva Antimafia per i successivi adempimenti (in forza di un Protocollo d'intesa stipulato da Guardia di Finanza e D.I.A., quest'ultimo organismo trattiene per gli ulteriori sviluppi le segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata, mentre la Guardia di Finanza tratta le altre segnalazioni);

- *D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*, - «Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria»-, con il quale sono stati definiti gli obblighi delle imprese e degli enti che svolgono attività di specie ed i compiti e le attribuzioni degli organismi di vigilanza del settore (in seguito, il D.Lgs. 342/1999, n. 342 ha modificato il T.U.L.B. trasferendo il potere ispettivo nei confronti degli intermediari finanziari in materia di controlli sulla trasparenza dalla Banca d'Italia all'U.I.C.);

- *D.Lgs. n. 384/1999* che ha ricompreso nelle categorie obbligate agli adempimenti antiriciclaggio anche coloro che esercitano attività non finanziarie ritenute sensibili ed esposte al rischio di infiltrazioni criminali (tra le altre, recupero di crediti per conto terzi, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, case d'asta e gallerie d'arte, commercio di oro ed oggetti preziosi, case da gioco);

- *D.M. 4 agosto 2000 n. 269* istitutivo dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito previsto dall'art.20, comma 4, della legge n. 413/1991;

- *legge n. 388/2000* (Finanziaria per il 2001), con la quale è stato attribuito all'U.I.C. il potere di archiviare le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette non ritenute meritevoli di approfondimenti, dandone comunicazione agli organi investigativi deputati;

- *provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001* contenente nuove «Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette»;

- *decreto legge 25 settembre 2001, n. 350* convertito con modificazioni in *legge 23 novembre 2001, n. 409*, contenente «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», norma aggiornata dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, che ha prorogato al 15 maggio 2002 i termini per l'emersione delle attività detenute all'estero. Come noto, la legge di conversione n. 409/2001 ha regolamentato, tra l'altro, il rientro dei capitali dall'estero con una sorta di sanatoria fiscale, sancendo la permanenza degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette, previsti dal decreto legge 143/1991 convertito in legge 197/1991, unitamente a tutte le disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo¹⁸⁹. Il D.L. n. 12/2002 di proroga dei termini per la dichiarazione di attività detenute all'estero

¹⁸⁹ Art. 17. *Disposizioni in materia di antiriciclaggio.*

Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143/1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e terrorismo.

Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'ar-